



avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO MILANO n. 714/2020 depositata il 21/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2022 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI.

### **Fatti e ragioni della decisione**

Il Tribunale per i minorenni di Milano, con decreto del 13 luglio 2020, in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. con decreto pubblicato il 21 giugno 2021, revocò il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale di \_\_\_\_\_ madre di \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ confermando la limitazione della responsabilità genitoriale per il padre della minore, pur disponendo la ripresa dei percorsi di riabilitazione intrapresi dallo stesso e precedentemente interrotti anche per effetto del ristabilimento della convivenza con la \_\_\_\_\_

Con il medesimo decreto il Tribunale dispose il collocamento di \_\_\_\_\_ all'interno di una famiglia affidataria in regime etero-familiare per la durata di anni due - da rivalutarsi annualmente -, con regolamentazione degli incontri fra la minore e la madre e l'attivazione e prosecuzione del percorso di sostegno alla genitorialità per la madre, in collaborazione con i Servizi per le dipendenze. Il giudice di prime cure ritenne, per l'un verso, che erano venuti meno i presupposti della decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre \_\_\_\_\_ - impiegata in un'impresa di pulizie *part time* e proficuamente inserita in un progetto di recupero gestito dal SERT -, ormai stabilmente incanalata in un percorso rivolto a riacquisire le redini della propria vita e recuperare il rapporto con la figlia, pur ritenendo necessarie le limitazioni relative alle questioni di maggiore interesse circa il collocamento della figlia, le scelte scolastiche, sanitarie ed educative.

La Corte di appello di Milano, con decreto n.1330/2021, pubblicato il 21 giugno 2021, riiettò il reclamo proposto da \_\_\_\_\_ nonni paterni della minore, con il quale era stato chiesto il collocamento di \_\_\_\_\_ presso i predetti.

La Corte ritenne che entrambi i ricorrenti, pur essendo legati alla nipote da un autentico legame affettivo "...hanno dimostrato di non possedere le specifiche competenze di cui necessita, anche in relazione all'età crescente, per potere adeguatamente decifrare e riparare le traumatiche esperienze della sua prima infanzia, caratterizzata da una precocissima istituzionalizzazione correlata alle pesanti ricadute di entrambi i genitori nella tossicodipendenza". Secondo la Corte su tali questioni entrambi i nonni, avendo mantenuto un atteggiamento di chiusura nei confronti del figlio, colpevolizzandolo per le problematiche di tossicodipendenza al punto da negargli aiuto quando lo stesso si era trovato senza mezzi di sostentamento e costretto a vivere in macchina, dovevano ritenersi, diversamente da quanto ritenuto dalla perita di parte - dott.ssa inidonei ad offrire alla nipote i supporti emotivi e psicologici di cui la stessa avrebbe necessitato e le risposte alle domande che la minore avrebbe prevedibilmente fatto sui genitori.

hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell'Avv. curatrice della minore, nonché di del comune di quale ente affidatario della minore e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, impugnando il decreto della Corte di appello di Milano di cui all'epigrafe.

Nessuna delle parti intimete si è costituita.

La causa è stata posta in decisione all'udienza camerale del

Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 4 l. n.183/1984. La Corte di appello, dovendo decidere sul diritto della minore ad una crescita equilibrata, avrebbe omesso di compiere una completa istruttoria in ordine alla ritenuta inidoneità di essi nonni a svolgere il ruolo di affidatari, tralasciando di valutare le risultanze della consulente di parte -dott.ssa nemmeno disponendo una consulenza tecnica di ufficio nell'ambito della quale i predetti avrebbero potuto

riferire sul ruolo dagli stessi svolto nei confronti della nipote.

Con il secondo motivo i ricorrenti prospettano l'omesso esame delle valutazioni espresse dal c.t. di parte in ordine all'idoneità degli stessi a svolgere il ruolo di affidatari della nipote e alla maggiore opportunità di tale affido rispetto a quello etero-familiare.

I motivi, che meritano un esame congiunto, sono fondati per le ragioni che seguono.

Occorre premettere che la stessa Corte di appello, nell'esposizione dedicata ai motivi di reclamo, diede atto che i nonni, nel contestare la decisione di primo grado relativa al collocamento etero-familiare della nipote, avevano richiamato il contenuto della relazione della dott.ssa evidenziando il loro affetto incondizionato verso la minore e la loro disponibilità a farsi aiutare nel percorso di crescita della stessa e a condividere l'affiancamento di strutture che potessero seguire con gli interventi ritenuti opportuni.

La Corte di merito escluse l'idoneità dei due reclamanti al ruolo di affidatari, pur dando atto dell'autenticità del legame affettivo di questi con la piccola. Ciò in considerazione dell'approccio dagli stessi tenuto nei confronti del genitore (loro figlio) con il quale la recisione totale dei rapporti, frutto della colpevolizzazione dello stesso rispetto ai trascorsi di tossicodipendente, a fronte dei quali nemmeno gli avevano prestato aiuto, si era ripercossa negativamente sul progetto di affidamento della minore, risultando i suddetti incapaci di fare fronte alle domande che avrebbe potuto fare rispetto alle problematiche dei genitori.

La Corte di appello, per giungere al giudizio di inidoneità dei nonni, si è avvalsa unicamente delle relazioni dei Servizi sociali svolte in data 9.12.2020 e 4.5.2021, secondo le quali i predetti non potevano costituire valide figure vicarianti per la minore, in relazione all'assenza di adeguata capacità di mettersi in discussione, essendo risultati ai Servizi stessi "estremamente giudicanti e squalificanti nei confronti dei genitori di tanto da rappresentare un ostacolo per

la minore rispetto alla possibilità di un sereno mantenimento del legame della minore con i genitori”.

Gli stessi Servizi hanno messo in evidenza che gli incontri della minore con i nonni, avvenuti all'interno della comunità, erano stati caratterizzati da "fatica della bimba nell'interazione spontanea e inibizione sul piano del dialogo e dell'approccio fisico (pag.6).

Orbene, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio e l'eventuale istruttoria da svolgersi da parte del giudice del merito in ordine all'adeguatezza o meno del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell'art. 333 c.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari, il cui contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori -cfr. Cass. n.28257/2019-.

La pronuncia da ultimo ricordata, muovendo dal presupposto che l'affido temporaneo etero-familiare costituisce un intervento "ponte", destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare all'esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall'ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d'origine, ha sottolineato che "...Alla capacità dell'affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte pregiudizievoli dei genitori deve quindi accompagnarsi, con carattere di priorità, l'esigenza di non allentare - ove l'affido etero-familiare abbia un'apprezzabile distensione temporale che rifugga, come tale, dal definire una situazione di stretta urgenza - il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono chiara espressione e tanto in strumentale tutela del diritto, finale e personalissimo, del primo a crescere nella famiglia naturale a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico”.

Vi è dunque l'esigenza imperativa di garantire al minore che vive una condizione familiare difficile - ma non irreversibile - un percorso che favorisca quanto più il rafforzamento del

vincolo familiare, piuttosto che allentarlo con interventi esterni alla famiglia benché adeguatamente supportati, proprio nell'interesse del minore marginalizzando, per l'effetto, scelte di collocamento esterno in apparenza soltanto dirette a proteggere il minore, ma a volte capaci di sradicarlo dal contesto familiare, che invece, deve essere sostenuto, protetto e aiutato attraverso interventi immediati, pronti ed efficaci.

Si tratta di una tendenza che trova specifico riferimento normativo nell'art. 1, c.3, l. n.184 del 1983, allorché il legislatore ha dato rilievo preminente, ancorché non assoluto, nella formulazione della norma, al diritto del minore alla costruzione di un'identità coerente con il nucleo familiare e relazionale all'interno del quale è nato, valorizzando, in funzione della rilevanza della famiglia di origine, le figure parentali idonee ad assumere una funzione vicariante proprio per garantire il diritto del minore di crescere nell'ambito del proprio nucleo di origine, eventualmente anche attraverso la predisposizione di interventi volti a rimuovere eventuali situazioni di difficoltà e disagio -cfr. Cass. n.40494/2021, par.3.1-.

In questa prospettiva la necessità, più volte espressa in questa sede di legittimità, che figure familiari vicarianti possano perseguire ed attuare tale superiore interesse del minore, salvaguardando al meglio il legame familiare, parallela a quella che intravede nello stato di adottabilità l'*extrema ratio* del sistema per tutelare il legame familiare, esclude che l'ordinamento interno possa adempiere l'obbligo positivo sullo stesso incombente alla salvaguardia del diritto al rispetto della vita familiare del minore sancito dall'art. 8 CEDU, senza l'ausilio di indagini psicologiche idonee in ambienti adeguatamente protetti, tanto per il minore che per i familiari, nel pieno contraddittorio delle parti e mediante figure ausiliarie esterne di piena fiducia del giudice minorile.

In linea con tale prospettiva, la Corte Edu ha del resto ritenuto più volte la C.T.U. strumento essenziale per accertare il prioritario interesse del minore alla vicinanza della figura materna -cfr. Cass. n.4647/2022-.

Sul medesimo postulato si fonda l'indirizzo di questa Corte alla cui stregua, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro

personalità e capacità educativa nei confronti del minore, per contestare elementi, dati e valutazioni dei Servizi sociali - ossia organi dell'Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori - il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, alle risultanze di perizie e consulenze (Cass., n. 6138/2015; Cass., n. 12013/2019; Cass., n. 17165/2019).

Orbene, la Corte di appello ha escluso che i due nonni potessero, anche in ragione del dato anagrafico, svolgere una funzione vicariante rispetto alla nipotina pur non negando l'autenticità del legame affettivo e, tuttavia, postulando che la difficile situazione legata alla relazione nonni-padre della minore non potesse garantire, in caso di affidamento della piccola agli odierni ricorrenti, quella continuità con l'ambito familiare/genitoriale che la stessa Corte di appello sembra valutare come possibile ed addirittura auspicabile, una volta revocata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre e dato atto del progressivo ristabilimento del tornato a convivere con la Pellegrino e rientrato nel circuito lavorativo.

In questa situazione, l'istruttoria compiuta dalla Corte di appello si appalesa significativamente carente, avendo più volte questa Corte ritenuto la decisività di uno strumento di indagine quale quello offerto dalla c.t.u. quando, in una situazione dubbia quale quella qui in esame, l'interesse superiore del minore vada ponderato in relazione alla peculiarità della fattispecie, peraltro, come detto, collegata ad una vicenda familiare fortemente condizionata dalla situazione di dipendenza da droga di entrambi i coniugi che risultava comunque progressivamente destinata ad attenuarsi.

L'impugnato decreto, nel negare l'affido temporaneo ai nonni dei minori, non ha dunque fatto corretta applicazione degli indicati principi sopra ricordati, ai quali la Corte di appello, in diversa composizione, dovrà attenersi svolgendo le indagini anche mediante c.t.u. adeguate a valutare in modo adeguato le risultanze della perizia di parte e

l'interesse del minore a crescere ed a permanere nella famiglia di origine, anche allargata a figure vicarianti, anche per il tramite di misure di sostegno ai nonni paterni.

In conclusione, in accoglimento dei due motivi di ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvederà anche sul regime delle spese del giudizio di legittimità.

**PQM**

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano che in diversa composizione provvederà anche sul regime delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il \_\_\_\_\_ in Roma, all'udienza camerale della prima sezione civile.

Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Fabrizia BARONE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 29 SET. 2022

Il Funzionario Giudiziario  
Dot.ssa Fabrizia Barone



Il Presidente  
Maria Acierno